# COMMISSIONE VI

# FINANZE E TESORO

**57.** 

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1971

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

1	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approva- zione):	
Senatori Tanga e Ricci: Passaggio al de- manio dello Stato dell'ex areporto « Olivola » in Benevento (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2812)	757
Presidente	758
Borghi, Sottosegretario di Stato per le	
finanze	758
CIRILLO	758
NICOLINI, Relatore	758
Santagati	758
Proposta di legge (Discussione e rinvio):  BOTTA e MIROGLIO: Modifiche al regime fi-	
scale di alcuni prodotti tessili di cui al	
decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118,	
convertito con modificazioni nella legge	
4 dicembre 1965, n. 1309, modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, ed	
al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319,	
convertito con modificazioni nella legge	
1º agosto 1969, n. 478 (1941)	758
PRESIDENTE	760
Borghi, Sottosegretario di Stato per le	• • • •
finanze	760
BOTTA, Relatore	759
GIOVANNINI	759
SANTAGATI	759
SERRENTINO	759

INDICE

gge	(A)	pp	rov	va	ioi	ne)	:					
							-					
el S	seni	0	(84	6)								761
												761
eta:												
												761
							<u>.</u>					
	lad Ael S	l altri: d Alfon el Seni	l altri: d d Alfonsi el Senio 	l altri: Ered Alfonsine el Senio (84	l altri: Erezid Alfonsine a el Senio (846)	l altri: Erezione d Alfonsine a ric el Senio (846) 	l altri: Erezione d d Alfonsine a ricord el Senio (846)	d Alfonsine a ricordo el Senio (846)	l altri: Erezione di un d Alfonsine a ricordo de el Senio (846) 	l altri: Erezione di un m d Alfonsine a ricordo della el Senio (846)	l altri: Erezione di un mon d Alfonsine a ricordo della ba el Senio (846)	l altri: Erezione di un monud Alfonsine a ricordo della batel Senio (846)

### La seduta comincia alle 10,15.

PATRINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Discussione della proposta di legge senatori Tanga e Ricci: Passaggio al demanio dello Stato dell'ex aeroporto « Olivola » in Benevento (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2812).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Tanga e Ricci: « Passaggio al demanio dell'ex aeroporto "Olivola" in Benevento».

La proposta di legge è stata approvata dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Nicolini ha facoltà di svolgere la relazione.

NICOLINI, *Relatore*. La nostra Commissione ha già avuto modo di approfondire lo esame di questa proposta di legge in sede referente, allorché venne chiesto il trasferimento in sede legislativa.

Il provvedimento tende a far passare al demanio dello Stato l'area destinata all'aeroporto «Olivola» di Benevento, affinché sia destinato alla costruzione di un aeroporto civile. La storia di questo terreno è alquanto movimentata, perché già nel 1942 ne fu effettuato l'esproprio per costruire un aeroporto militare. L'area ha una superfice di circa Ha. 38 e alla fine della guerra venne consegnata all'amministrazione finanziaria, e contemporaneamente fu data in affitto agli ex proprietari, i quali si erano opposti al decreto di esproprio in quanto sostenevano che il provvedimento dovesse essere revocato in quanto i fini per i quali l'esproprio era stato ordinato non erano più realizzabili.

Nel 1956, in pendenza del giudizio di opposizione, questo terreno fu trasferito alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. Nel 1966 il giudizio di rigetto della richiesta di retrocessione dell'esproprio, fu definitivo e si attendeva l'utilizzazione del terreno in concessione ai piccoli proprietari della zona, ma in quel periodo fu presentata la proposta di legge per l'istituzione in loco di un aeroporto da destinare all'aero-club della città di Benevento. Il Senato ha emendato la proposta originaria stabilendo la retrocessione dell'area al demanio e la sua destinazione ad aeroporto civile.

Come relatore esprimo parere favorevole alla proposta di legge in discussione, in quanto il territorio ha una ampiezza troppo modesta per essere utilizzato ai fini della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, mentre può avere una positiva utilizzazione come sede di un aeroporto civile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SANTAGATI. Come abbiamo già avuto occasione di dire allorché la Commissione decise di chiedere il deferimento in sede legislativa di questo provvedimento, siamo favorevoli all'approvazione di questa proposta di legge, in quanto riteniamo che essa valga a sanare un'esigenza da tempo molto sentita nella zona di Benevento.

CIRILLO. Anche il mio gruppo è favorevole all'approvazione del provvedimento, in considerazione del fatto che il suolo non è più destinato a sede di un aeroclub ma di un aeroporto civile.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo è d'accordo, per le ragioni già esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

Il fondo, denominato ex aeroporto « Olivola », della estensione di circa Ha. 38, sito nel comune di Benevento, compreso nel patrimonio disponibile dello Stato, di cui all'elenco allegato alla legge 20 febbraio 1956, n. 144, è stralciato dall'elenco medesimo.

(È approvato).

#### ART. 2.

Il fondo predetto viene passato al demanio dello Stato perché sia destinato a sede di aeroporto civile.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Botta e Miroglio: Modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti tessili di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, e dal decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478 (1941).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Botta e Miroglio: « Modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti tessili, di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, e al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478 ».

L'onorevole Botta ha facoltà di svolgere la relazione.

BOTTA, *Relatore*. La proposta di legge in esame tende a modificare il regime fiscale di quei particolari prodotti tessili derivanti dalla lavorazione degli stracci, prodotti il cui valore è assolutamente basso.

Nell'articolo 1 del provvedimento è contenuto il riconoscimento di un diritto al rimborso (già considerato come dovuto nella precedente legislatura) e che deriva dal fatto che per questi prodotti non era stata sospesa l'imposta di fabbricazione, decretata per tutti i filati contenenti lana o cotone in percentuale non inferiore al dieci per cento, allorché questa fu sostituita con una speciale addizionale sull'IGE. Vi è stato dunque un certo periodo in cui alcuni produttori (soprattutto quelli del biellese) sono stati assoggettati ad una doppia imposizione; hanno quindi diritto ad un rimborso, il cui onere per altro, non supera i dieci milioni di importo totale.

Per quanto riguarda l'articolo 2, tenendo conto di alcune difficoltà sopravvenute in ordine alla copertura, ho presentato una proposta di soppressione.

Per l'articolo 3, devo dire che esistono difficoltà notevoli per verificare la percentuale di cotone e di lana che questi prodotti contengono. Vi è stata una circolare che prevedeva una esenzione fino a 3 milioni di lire, ma la verifica da parte della dogana è sempre stata molto difficile.

Il mio emendamento tende ad aggiungere all'articolo 3 le parole: « ottenuti per divisione diretta del velo negli assortimenti di carde a sistema laniero e passati per la filatura direttamente ai filatoi con esclusione di altre operazioni intermedie quali banchi a fusi e di stiro. Le ditte che si avvarranno di tale facilitazione dovranno esibire alla dogana un certificato rilasciato dall'UTIF con data non anteriore a 90 giorni attestante che le stesse non hanno impianti dotati di banchi a fusi o di stiro ».

Praticamente, attraverso una dichiarazione dell'UTIF, in data non anteriore a 90 giorni, si riconosce che in una ditta non vi sono impianti dotati di banchi a fuso o di stiro. Si vuole in sostanza dare la possibilità ai filatori autonomi, che sono poi artigiani che operano specialmente nella zona del biellese, di poter ottenere il rimborso con una certa sollecitudine, evitando il ritardo nel rimborso IGE.

Vorrei pregare la Commissione di esaminare la possibilità di rinviare alla V Commissione l'articolo 3 nella nuova formulazione, in modo che il provvedimento possa avere un avvio positivo, considerato anche che l'articolo 1 era stato approvato da un ramo del Parlamento nella precedente legislatura e non ha potuto ottenere l'approvazione definitiva a causa della fine della legislatura stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SERRENTINO. Prego il Governo e il relatore di tenere in considerazione alcune osservazioni, particolarmente ora che si profila l'eventualità di un rinvio alla Commissione bilancio dell'articolo 3. Innanzitutto desidero dire che non posso che aderire alla iniziativa tendente all'eliminazione di alcune sperequazioni, che veramente pesano nei confronti di filati cardati.

Vorrei tuttavia che all'articolo 3 venissero inserite dopo le parole « ai filati cardati tipo autonomo sistema laniero » le altre: « impiegati anche nella produzione di tessuti e manufatti cotonieri », in modo da non lasciare fuori un prodotto di larghissimo uso nella produzione cotoniera usato soprattutto nella zona di Prato.

GIOVANNINI. Trattandosi di rettificare l'intero sistema fiscale sui prodotti tessili, noi non abbiamo pregiudiziali, ma vorremmo che venisse sollecitato il parere della Commissione XII.

Data questa situazione, a noi sembrerebbe infatti opportuno sentire anche il parere della Commissione industria, specificamente per la parte tecnica del provvedimento.

Visto pertanto che i nuovi emendamenti proposti dal relatore impongono in ogni caso una sospensione da parte nostra dell'esame di questo provvedimento (che va riproposto alla Commissione bilancio) noi insistiamo perché sia sentita anche la Commissione industria.

SANTAGATI. Premesso che in linea generale non siamo contrari a quanto contenuto nel provvedimento (pur riservandoci di esprimere poi in termini concreti alcune richieste di miglioramento del testo), ritengo che, ora come ora, si tratti innanzi tutto di decidere se accogliere o meno la richiesta del relatore, che in pratica si traduce in una rimessione del provvedimento alla Commissione bilancio. Su questo rinvio noi siamo d'accordo. Il merito della proposta lo esamineremo in un secondo momento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le tinanze. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il relatore, anche a proposito della soppressione dell'articolo 2. Rendendesi pertanto necessario un rinvio alla Commissione bilancio per l'articolo 3, penso sia senz'altro opportuno interpellare anche la Commissione industria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:.

#### ART. 1.

L'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata, istituita con il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, successivamente modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, non è dovuta per gli atti economici relativi al commercio delle materie prime tessili di cui all'articolo 3 del decreto-legge medesimo, compiuti dal 10 ottobre 1965 al 21 dicembre 1965, dalle imprese produttrici di filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento.

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

#### ART. 2.

L'addizionale speciale di cui al precedente articolo 1, per le materie prime tessili contemplate all'articolo 3 del precitato decretolegge n. 1118, non è dovuta limitatamente agli stracci di fibre artificiali e sintetiche, acquistati da ditte produttrici di filati diversi da quelli contemplati dall'articolo 1 del menzionato decreto-legge, previa osservanza delle formalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1965, n. 1309.

Il relatore Botta ha presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere l'intero articolo 2 ».

Lo pongo in votazione. (È approvato).

L'articolo 2 risulta pertanto soppresso.

A seguito della soppressione dell'articolo 2 dichiaro precluso il seguente emendamento Miroglio:

« Sopprimere le parole da: acquistati da ditte produttrici, fino alla fine dell'articolo ».

Do lettura dell'articolo 3:

#### ART. 3.

L'articolo 6, comma secondo, del decretolegge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1º agosto 1969, n. 478, per i filati diversi da quelli contemplati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 1118 sopra menzionato, non si applica limitatamente ai filati cardati tipo autonomo sistema laniero costituiti da cotone rigenerato o da cascami in mista intima con cascami o rigenerati di fibre artificiali o sintetiche contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 10 per cento.

L'onorevole Serrentino ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

« L'articolo 6, comma secondo, del decretolegge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1º agosto 1969, n. 478, per i filati diversi da quelli contemplati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 118 sopra menzionato, non si applica limitatamente ai filati cardati tipo autonomo sistema laniero impiegati anche nella produzione di tessuti e manufatti cotonieri costituiti da cotone rigenerato o da cascami in mista intima con cascami o rigenerati di fibre artificiali o sintetiche contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 10 per cento».

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

« L'articolo 6, comma secondo, del decretolegge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478, per i filati diversi da quelli contemplati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 1118 sopra menzionato, non si applica limitatamente ai filati cardati tipo autonomo sistema laniero costituiti da cotone rigenerato o da cascami in mista intima con cascami o rige-

nerati di fibre artificiali o sintetiche contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al dieci per cento, ottenuti per divisione diretta del velo negli assortimenti di carde a sistema laniero e passati per la filatura direttamente ai filatoi con esclusione di altre operazioni intermedie quali banchi a fusi e di stiro. Le ditte che si avarranno di tale facilitazione dovranno esibire alla Dogana un certificato rilasciato dall'UTIF con data non anteriore a 90 giorni attestante che le stesse non hanno impianti dotati di banchi a fusi o di stiro ».

Pongo in votazione nel principio l'emendamento del relatore testé letto.

(È approvato).

Informo la Commissione che trasmetterò l'emendamento alla Commissione bilancio perché ne valuti le conseguenze finanziarie. Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata e della proposta di legge n. 846 esaminata nella seduta del 19 maggio.

(Seque la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge Senatori Tanga e Ricci: « Passaggio al demanio dello Stato dell'ex aeroporto " Olivola" di Benevento (*Appro-*

vato dalla V Commissione permanente del Senato) (2812):

(La Commissione approva).

Proposta di legge Boldrini ed altri: « Erezione di un monumento ad Alfonsine a ricordo della battaglia del Senio » (846):

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Azzaro, Beccaria, Borraccino, Botta, Castellucci, Cesaroni, Cirillo, De Ponti, Giovannini, Laforgia, Martelli, Miroglio, Niccolai Cesarino, Nicolini, Pandolfi, Patrini, Perdonà, Raffaelli, Santagati, Sargentini, Serrentino, Vespignani, Vicentini e Zamberletti.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. Antonio Maccanico

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO